

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 30.01.2015 n. 89

Materia: costituzione posizione assicurativa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Martino COLELLA	Presidente
Dott. Nicola LEONE	Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO	Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI	Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sull'appello, in materia di pensioni militari, iscritto al n. 44497 del registro di segreteria, proposto da B. L., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Polonio e Alberto Maria Papadia, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via Catanzaro 9; *avverso* la sentenza n. 159/2012, depositata il 7/03/2012, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia;

e nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Gen.le dello Stato

e dell'INPS, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Sgroi;

VISTI gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 23 settembre 2014, il consigliere relatore dott.ssa. Rita Loreto, l'avv. Alberto Maria Papadia per la parte appellante, la dott.ssa Ester Sciplino, in delega, per l'INPS ed il dr. Michele Grisolia, costituitosi oralmente in udienza per il Ministero della Difesa;

F A T T O

Con ricorso alla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia di questa Corte dei conti il sig. B. L. invocava l'accertamento del proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa dal 26.04.1988 al 10.10.1999, con le maggiorazioni previste dall'art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS e di ricongiunzione, con tutte le conseguenze di legge. Rappresentava il ricorrente di aver prestato servizio presso l'Aeronautica militare in qualità di Ufficiale pilota, con percezione dell'indennità di volo; non avendo egli maturato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, gli era stata costituita la posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi dell'art. 124 del DPR n.

1092/1973, ma senza le maggiorazioni previste dall'art. 20 del citato DPR, di cui chiedeva appunto il calcolo.

Con la sentenza in epigrafe l'adita Sezione territoriale respingeva il ricorso.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor B., deducendo in sostanza carenza di motivazione e violazione della L. n. 322/1958, degli artt. 124, 1° comma, 20 e 40 del D.P.R. n. 1092/1973, e dell'art. 2 della L. n. 29/1979.

Ha sostenuto l'appellante che le norme su richiamate, nell'individuare il periodo da considerare, non hanno fatto riferimento al servizio prestato effettivamente, ma, con formula più ampia, hanno inteso riferirsi al c.d. servizio utile, cioè al complessivo servizio che assume rilevanza in sede pensionistica, con esclusione dei soli periodi non computabili.

Ha quindi richiamato la sentenza n. 8/2011/QM, con la quale le Sezioni riunite di questa Corte dei conti hanno risolto il contrasto interpretativo insorto al riguardo, fissando il principio di diritto conforme alla posizione assunta dall'amministrazione. L'appellante ha manifestato il proprio dissenso rispetto a tale pronuncia, che si porrebbe in contrasto con l'evolversi del quadro normativo in materia.

Il sig. B. ha altresì rilevato che il primo giudice non ha tenuto adeguatamente conto dei motivi di disparità di trattamento e di contrasto con l'art. 38 Cost. sollevati in primo grado e del contrasto con l'art. 3 Cost., non essendovi ragione alcuna per discriminare i servizi resi solo perché l'erogazione della pensione avviene a carico dell'INPS e non dello Stato.

Ha chiesto pertanto che venga dichiarato il proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato secondo le maggiorazioni di cui all'art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS.

In subordine, di eventualmente dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, 1° comma, del DPR n. 1092/1973 per contrasto con gli artt. 3 e 38, commi II e IV, della Costituzione.

L'INPS si è costituito in giudizio, deducendo la piena correttezza della prima sentenza e chiedendo quindi il rigetto del gravame, con la conferma della decisione impugnata.

Parte appellante ha prodotto recente memoria conclusionale, nella quale ha diffusamente ribadito le argomentazioni contenute nell'atto di gravame ed ha chiesto il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E.

All'odierna udienza dibattimentale, udito il relatore, l'avv. Papadia ha richiamato le memorie prodotte e ha insistito per l'accoglimento dell'appello; la dott.ssa Sciplino ed il dr. Grisolia hanno chiesto il rigetto del gravame.

DIRITTO

1. L'odierno gravame non è meritevole di accoglimento.

L'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce: "*qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato*".

Per l'identificazione del “*servizio prestato*” cui si richiama la disposizione appena citata, occorre riferirsi alla fondamentale distinzione tra “*servizio effettivo e servizio utile*” posta dall'art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973: “*la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti del precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile*”. E questi “*aumenti nel computo dei servizi*” del capo III sono previsti per le campagne di guerra, i servizi di navigazione e su costa, di volo, di confine, in reparti di correzione o stabilimenti militari di pena, in residenze disagiate da parte del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, in istituti d'istruzione all'estero, in lavori insalubri etc. Si tratta, in sostanza, di servizi considerati dal legislatore più onerosi dell'ordinario e pertanto meritevoli di una maggiore considerazione ai fini pensionistici.

2. Orbene, ai fini della costituzione della posizione assicurativa il “*servizio prestato*” non può non essere che il servizio *realmente* prestato, quindi il “*servizio effettivo*”. Il “*servizio utile*” - che per definizione è, almeno in parte, servizio non “*prestato*” - può essere pertanto utilizzato ai fini della liquidazione dell'indennità *una tantum* che in applicazione degli artt. 42 e 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene attribuita al “*personale cui non spetti la pensione*”: non anche, appunto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa.

Tale posizione, accolta in misura largamente maggioritaria dalla giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr., *ex multis*, Sezione I app., 5.4.2009, n. 235; Sezione II app., 31.1.2011, n. 58 e 8.3.2011, n. 136), è stata da ultimo autorevolmente (e definitivamente) confermata dalle Sezioni riunite, con la recente sentenza 27.5.2011, n. 8/QM, la quale ha fissato il principio di diritto secondo cui “*Ai fini della costituzione della posizione assicurativa*

prevista dall'art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l'espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>".

I principi su detti sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, con insussistenza degli stessi presupposti per una nuova remissione alle SS.RR., data anche la chiarezza del principio da esse affermato.

Peraltro, nell'ordinamento INPS non esiste alcun principio di valorizzazione di periodi figurativi come quelli vantati dal ricorrente; non vi è quindi alcuna disparità di trattamento, né lesione del principio di adeguatezza del trattamento pensionistico ex art. 38 Cost., che possa far ritenere a questo Giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dianzi prospettata.

Anche la richiesta di rinvio pregiudiziale non può accogliersi, poiché il giudice di ultima istanza non ha obbligo di rinvio pregiudiziale allorché il quesito non sia rilevante nel giudizio ovvero possa essere facilmente risolto in via interpretativa dello stesso giudice nazionale, come nel caso di specie.

In definitiva, l'appello in esame deve essere respinto e va per conseguenza confermata la sentenza impugnata.

3. In ragione della soccombenza, l'appellante è tenuto a rifondere all'INPS ed al Ministero della Difesa le spese di difesa, che si liquidano in euro 500,00 (CINQUECENTO/00) per ciascuna Amministrazione.

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di

generalità: v., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione I app., 18 novembre 2009, n. 642, 23 novembre 2009, n. 648; Sezione III app., 1 ottobre 2007, n. 272.

P. Q. M.

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

- RESPINGE l'appello proposto da B. L. avverso la sentenza in epigrafe.
- CONDANNA l'appellante medesimo al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS e del Ministero della Difesa, che si liquidano in euro 500,00 (CINQUECENTO/00) per ciascuna Amministrazione.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.09.2014